

## INTRODUZIONE

Nel suo discorso sulla “*età dei diritti*” il filosofo Norberto Bobbio<sup>1</sup> invitava a riflettere sul diritto come fenomeno sociale e a indagare le origini sociali dei diritti umani, il rapporto fra gli stessi e la società, la loro connessione con il cambiamento sociale, la distanza fra diritti affermati sulla carta e diritti attuati nelle pratiche sociali.

Nel farlo, egli si premurava di avvertire circa il fatto che «(...) *la storia dei diritti umani, meglio non farsi illusioni, è quella dei tempi lunghi*»<sup>2</sup>, e di sottolineare in particolare che «*Il campo dei diritti dell'uomo (...) è certamente quello in cui maggiore è il divario tra la posizione della norma e la sua effettiva applicazione*»<sup>3</sup>.

A quest'ultimo proposito il filosofo auspicava da un lato che la politica se ne facesse carico e d'altro lato che la sociologia del diritto potesse aiutare a documentare le problematiche esistenti e a spiegarne le ragioni, contribuendo con ciò a diminuire tale divario<sup>4</sup>.

Uno dei compiti assunti dalla sociologia riguarda proprio lo studio dei comportamenti conformi o difformi alle norme sociali e l'individuazione delle misure e delle modalità attraverso le quali la società attua il diritto (*la società nel diritto*), oltre all'analisi delle funzioni e delle finalità che il diritto assolve (*il diritto nella società*)<sup>5</sup>. In questo contesto il tema del divario fra diritti proclamati e diritti effettivi risulta essere di forte rilevanza sociologica.

A questo riguardo una autorevole conferma è venuta dalla Conferenza annuale del Comitato di ricerca in sociologia del diritto dell'Associazione Internazionale di Sociologia tenutasi a Bologna nel 1988, che ha dedicato una Tavola rotonda di approfondimento sul tema dei diritti umani – svoltasi

---

<sup>1</sup> N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014, p. 67.

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 264.

<sup>3</sup> N. BOBBIO, *Diritti dell'Uomo e società*, in R. TREVES, V. FERRARI (a cura di), *Sociologia dei Diritti umani*, Università di Bologna, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, in *Sociologia del diritto*, n. 16, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 23.

<sup>4</sup> N. BOBBIO, *op. ult. cit.*, p. 85.

<sup>5</sup> R. TREVES, *Diritti umani e sociologia del Diritto*, in R. TREVES, V. FERRARI (a cura di), *op. cit.*, p. 9.

a Ravenna il 31 maggio 1988 – ed una seduta *ad hoc* dell’Ateneo bolognese il giorno successivo. I contributi di eminenti studiosi internazionali e italiani<sup>6</sup> hanno offerto uno stimolante panorama dello stato di avanzamento del processo di affermazione dei diritti umani e delle varie problematiche incontrate. Purtroppo, la menzionata iniziativa rappresenta ancor oggi un caso piuttosto isolato: se la scarsa rilevanza della ricerca sociologica per il diritto desta stupore<sup>7</sup> ancor più ciò vale in particolare per i diritti umani, considerando gli autorevoli inviti rivolti, come quello citato di Bobbio.

A distanza di settanta anni dalla proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella società della comunicazione, del web, del progresso scientifico e dell’alta formazione umanistica, la sociologia sembra paradossalmente non aver costituito – ad eccezione di qualche corso di studio universitario – un indirizzo e un pensiero sistematico nel campo dei diritti umani, lasciando ad altre discipline il compito di indagarne i fondamenti, la genesi e l’evoluzione, la fenomenologia e le modalità di attuazione<sup>8</sup>.

È così che ancor oggi risulta difficile disporre di un quadro organico di riferimento per gli studi sociologici nel campo dei diritti umani, distinto rispetto a quelli di altre discipline quali la storia, la filosofia, la scienza politica e fondato su specifiche teorie e metodologie di analisi che possano orientare ipotesi di ricerca e azione sul tema della riduzione del divario tra principi proclamati e prassi correnti.

Può essere quindi utile evidenziare che, sotto il profilo sociologico, il tema dei diritti umani rappresenta un ambito di trattazione di forte interesse per diversi motivi: la vasta platea di attori sociali e soggetti istituzionali coinvolti; la complessità dei ruoli e delle funzioni sociali svolti; le dinamiche di cambiamento sociale e culturale interessate; il rapporto con l’evoluzione della società e del suo assetto politico.

La prospettiva sociologica dispone di una metodologia di analisi che può essere particolarmente vantaggiosa per comprendere le ragioni del divario fra principi e prassi nella sua dimensione globale e locale, per mettere a fuo-

---

<sup>6</sup> Pubblicati in: R. TREVES, V. FERRARI (a cura di), *Sociologia dei Diritti umani*, Università di Bologna, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, in *Sociologia del diritto*, n. 16, Franco Angeli, Milano, 1989.

<sup>7</sup> N. LUHMANN, *Sociologia del diritto*, trad. it. e prefaz. di Febbrajo A., Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 8.

<sup>8</sup> Va comunque rilevato che diversi filoni disciplinari di studio sociologico – quali la sociologia del diritto, la sociologia delle istituzioni, la sociologia della salute, la sociologia della cultura, la sociologia dell’infanzia – hanno prodotto molti meritori contributi sul versante dei diritti umani, che sembrano poter trovare integrazione in un ambito trasversale finalmente riconosciuto come “sociologia dei diritti umani”.

co i fattori eco-socio-economici e culturali che possono incidere nelle aree geo-culturali critiche, per rilevare e denunciare sporadiche o sistematiche violazioni dei diritti umani, per individuare nuove modalità di diffusione e affermazione di una nuova cultura, per valutare l’impatto sociale delle misure politiche adottate, e altro ancora.

In conformità a queste premesse si è ritenuto opportuno affrontare il tema del divario tra principi e prassi svolgendo una analisi teorica per delineare almeno a grandi tratti un quadro di riferimento orientante e una conseguente indagine empirica di approfondimento “sul campo”.

In dettaglio, ci si è proposti di:

- attualizzare il tema dei diritti umani mediante una sintetica rilettura del processo della loro affermazione, in modo da poterne cogliere le principali linee di pensiero, le progressive generazioni dei diritti, i dibattiti intercorsi di rilevanza sociologica;

- approfondire il processo di evoluzione dei diritti umani analizzandone in particolare alcuni aspetti-chiave quali le fasi di elaborazione teorica e di azione sociale, le criticità emergenti;

- produrre evidenze empiriche circa il divario esistente fra diritti proclamati e diritti effettivi, mettendo in risalto possibili interpretazioni di stampo sociologico e provando ad individuare alcune strategie ritenute utili a ridurre tale divario;

- analizzare la problematica del diritto dei minori alla salute per la sua rilevanza etica, sociale e culturale, nonché per la sua valenza di diritto fondamentale per la fruizione degli altri diritti;

- verificare il rispetto del diritto dei minori alla salute entro uno specifico e significativo *setting* di vita quale è quello dei servizi ospedalieri, attraverso una indagine mirata ad individuare ragioni e azioni di miglioramento.

Quest’ultimo proposito riguarda una problematica spinosa per vari motivi: perché riguarda una vastissima parte di popolazione – quella minorile – vulnerabile, indifesa, impossibilitata ad esigere il rispetto dei propri diritti; per l’alto numero di violazioni ignorato o tollerato da Stati che formalmente hanno aderito alla Convenzione sui Diritti del Bambino (1989) (tale Convenzione costituisce peraltro il trattato più riconosciuto della storia, con più di 190 Paesi che lo hanno ratificato o accettato); per l’egoismo che le generazioni presenti mostrano verso le prossime e future generazioni; perché, infine, miglioramenti sensibili sembrano paradossalmente di facile portata.

La particolare sensibilità per i diritti dei minori – che risulta essere diffusa fra la maggior parte della popolazione adulta e anziana e delle istituzioni nazionali e internazionali – tende purtroppo a generare interventi prevalen-

temente assistenzialistici. Essa potrebbe essere assai più produttiva se trasformata in misure strutturali e normative rivolte a garantire la prevenzione di violazioni e l'esigibilità dei diritti dichiarati, e ancor più se fosse supportata da un approccio sociologico capace di occuparsi di problematiche non immediatamente evidenti, ma non per questo irrilevanti.

Come nota Blumer, anche in questo caso la sociologia non è esente da responsabilità: «*in identifying social problems sociologists have consistently taken their cue from what happens to be in the focus of public concern*»<sup>9</sup>, ovvero «*nell'identificare i problemi sociali i sociologi tendono a puntare l'attenzione sui fenomeni soltanto quando diventano il centro della preoccupazione pubblica*», e assai meno – si può aggiungere –, a far emergere i temi centrali per la società quando ancora non sono evidenti.

---

<sup>9</sup>H.G. BLUMER, *Social Problems as Collective Behavior*, Vol. 18, Soc. Probs., Oxford University Press, Oxford, 1971, p. 299.

## CAPITOLO I

# LA COSTRUZIONE DEI DIRITTI UMANI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve *excursus* storico. – 3. I diritti umani tra giusnaturalismo, giuspositivismo e sociologia del diritto.

### 1. PREMESSA

Il tema dei diritti umani ha calcato la scena sociale, politica, culturale degli ultimi quattro secoli di storia della civiltà umana alternando avanzamenti e indietreggiamenti, provocando entusiasmi giovanili e tragiche disillusioni, migliorando per un verso le condizioni di vita di vastissime fasce di popolazione e per altro verso assistendo a impensabili violazioni.

Lasciando alla storia il difficile giudizio sull'esito finale di questo lungo e problematico cammino si possono qui analizzare brevemente alcuni trascorsi che lo hanno contrassegnato e alcuni lineamenti di rilievo per il contesto attuale.

L'inquadramento storico della evoluzione dei diritti umani aiuta a comprendere il contesto sociale, culturale e politico nel quale essi sono nati, si sono affermati e si sono diffusi, nonché ad identificare le condizioni socio-economiche e i fattori contingenti che hanno promosso ed influenzato la formulazione dei loro principi ispiratori.

È inoltre utile per rilevare gli ostacoli incontrati, i passaggi che hanno condotto alla loro affermazione e, soprattutto gli attori individuali e sociali che ne sono stati interpreti e artefici.

Infine, l'inquadramento storico aiuta a mettere a fuoco le ragioni di fondo che hanno prodotto il divario esistente tra i principi proclamati e le prassi realizzate nel campo dei diritti umani, a mettere a fuoco le ragioni per le quali i diritti umani non sono arrivati alla loro piena concretizzazione ed infine a porsi criticamente alcuni interrogativi sul loro futuro.

## 2. BREVE *EXCURSUS* STORICO

Come noto, il diritto inteso come strumento di regolazione della vita sociale dell'uomo e di formalizzazione di una razionale forma di convivenza<sup>1</sup> trova le prime formulazioni organiche già nel mondo greco-romano.

In particolare, la civiltà romana sancisce per la prima volta un vero e proprio sistema giuridico fondato sul concetto di *ius* come norma giuridica radicata nella coscienza morale, propria della ragione e della volontà umana, nettamente distinta dal *fas*, norma di carattere religioso che si riferisce alla legge divina o comunque ad una volontà soprannaturale che stabilisce ciò che è lecito<sup>2</sup>.

Come tale, lo *ius* riguarda i doveri degli uni verso gli altri – cioè gli altrui diritti – e i doveri degli altri verso i diritti degli uni, e può sublimarsi in un concetto astratto di giustizia e di convivenza sociale<sup>3</sup>.

I diritti dell'epoca classica sono tuttavia riservati alla cerchia di chi appartiene alla *polis* greca o alla *civitas* romana e non alla generalità della popolazione, escludendo larghe fasce di schiavi e stranieri e, in linea generale, le donne.

Lo status giuridico di *civis romanus* è per lungo tempo esclusivo, limitato a una cerchia di popolazione ristretta, poi via via allargata con leggi specifiche a comunità e singoli individui, fino al 212 d.C., anno nel quale l'Editto di Caracalla conferisce la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. Secondo il diritto romano la capacità giuridica riguarda i soggetti *sui iuris* in relazione all'età, al sesso e alle condizioni mentali.

Lo *ius civile* stabilisce una graduazione di età che va dagli *infantes* (soggetti “che non hanno voce” in quanto non sanno ancora parlare), ai *minores* (minori ai 15 anni), agli *impuberes* (dai 15 ai 18 anni), ai *puberes* (maggiori di 18 anni).

È sotto l'imperatore Giustiniano che si stabilisce che la piena capacità di agire giuridicamente si acquista con i 18 anni, mentre le donne e gli *impuberes* non possono compiere atti giuridici se la loro volontà non è integrata dall'*auctoritas tutoria*. Le infermità mentali riconosciute portano allo stesso tipo di incapacità giuridica; in particolare, si distinguono le categorie dei *fu-*

<sup>1</sup> M. WEBER, *Economia e società (Wirtschaft und Gesellschaft)*, 1922), Edizioni di Comunità, Milano, 1961.

<sup>2</sup> P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1931.

<sup>3</sup> G. GOIDANICH, *Rapporti culturali e linguistici tra Roma e gli Italici. Origine antica della cultura in Roma. L'iscrizione arcaica del Foro Romano e il suo ambiente archeologico. Suo valore giuridico*, in *Atti della Reale Accademia d'Italia. Memorie della Classe di Scienze morali e storiche*, serie VII, vol. 3, 1943, pp. 317-501.

*riosi* (pazzi, alienati) e dei *prodigi* (prodighi, non sufficientemente oculati nell'amministrazione dei propri beni).

Il grande merito del diritto romano è quello di consentire di trattare l'infinita varietà delle esperienze e dei casi presentati dalla vita entro un numero definito di modelli attraverso concetti giuridici<sup>4</sup>, sostenendo così per diversi secoli una inedita costruzione della società e dello Stato romano.

L'articolazione del diritto romano spazia dalle consuetudini remote nell'ambito del diritto di famiglia, del matrimonio, della *patria potestas* e della proprietà privata (*ius Quiritum*), all'insieme delle norme che regolano i rapporti fra i cittadini di Roma (*ius civile*), alle ragioni che interpretano la natura e riguardano tutti gli esseri viventi (*ius naturale*), alle situazioni extra *ius civile* disciplinate dai magistrati (*ius honorarium*), alla votazione ed approvazione assembleari delle leggi comiziali (*ius legitimum*), agli istituti comuni a tutti i popoli (*ius gentium*), che costituiscono un'anticipazione di quel diritto cosmopolitico che oggi chiamiamo diritto internazionale.

Il carattere esclusivo della cittadinanza romana non impedisce infatti l'affermarsi della teoria cosmopolitica sviluppata in Grecia per merito dei filosofi stoici e cinici, portando Cicerone a sostenere nel suo trattato *De officiis* (44 a.C.) che il dovere di rispettare l'umanità impone di essere ospitali verso gli stranieri: una condizione che per Kant diverrà necessaria per ottenere una pace perpetua nella quale «*la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti*»<sup>5</sup>.

Lo *ius* assicura ai *cives romani* il diritto ad esigere il rispetto delle proprie prerogative presso l'autorità giudiziaria istituzionalmente competente (mentre nella *polis* greca il giudice era estratto a sorte), il che realizza un capovolgimento dei rapporti fra cittadino e Stato. Le regole morali e sociali si fanno attente non solo alle istanze della società e agli obblighi dei singoli secondo la concezione aristotelica, ma anche ai diritti soggettivi, prefigurando una concezione individualistica della società e dello Stato poi ripresa da Locke nel XVII secolo.

Il primato del diritto sull'obbligo – anche se limitato sostanzialmente agli aspetti economici – contraddistingue la cultura romana fornendole autorevolezza. Per la prima volta nella storia, a farsi garante di questo nuovo rapporto fra cittadino e Stato è una scienza giuridica basata su un «*insieme di norme regolanti la condotta esterna e considerate applicabili dal giudice*»<sup>6</sup>, e non da ragioni sacrali del tempo.

---

<sup>4</sup> A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino, 2005.

<sup>5</sup> N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. 117.

<sup>6</sup> H. KANTOROWICZ, *La definizione del diritto*, Giappichelli, Torino, 1962, p. 64.

È con il diritto romano che le riflessioni dei grandi filosofi greci sulla natura e la giustizia si aprono allo studio dei rapporti sociali ed economici costituendosi come sistema scientifico<sup>7</sup> e si avvia una riflessione sulla relazione fra il concetto di *ius* e quello di *humanitas*.

Quest'ultimo presenta aspetti singolari anche sotto il profilo sociologico, oltre che etico: nella rigida cultura classista romana vige, infatti, una netta distinzione tra *homo humanus*, in altre parole il cittadino romano patrizio che beneficia dello *ius civile*, e le classi sociali inferiori. Queste ultime sono composte di *homines barbari* – ovvero gli abitanti non romani e non istruiti secondo i canoni imperiali della *paideia* greca –, di *plebei*, che costituiscono la forza-lavoro, di *liberti*, cioè gli ex-schiavi, e infine di *servi*, cioè gli schiavi, ai quali si riconosce raramente la possibilità di riscatto dalla propria condizione.

L'*humanitas* romana ha in realtà un forte carattere di esclusione e di emarginazione di ampie fasce di popolazione che solo attraverso un lungo percorso di maturazione culturale – che comprende la rivoluzione cristiana e l'umanesimo laico rinascimentale – viene ad assumere connotazioni universalistiche.

La conclusione del lungo periodo medioevale, dogmatico e oscurantista, di questo tempo «chiuso non dal progresso della conoscenza, bensì dalla continuazione dell'ignoranza»<sup>8</sup> si avvera con l'affermazione dell'Umanesimo italiano sancito dalla fondazione dell'Accademia neoplatonica costituita a Firenze nel 1462. È questo movimento culturale che orienta e spinge tutta l'Europa allo studio delle *humanae litterae*, contrapposte alla *divinae litterae* professate in precedenza, portando rapidamente a un eccezionale risveglio intellettuale e civile che trova espressione in una scienza pratica, che non si limita alla comprensione del mondo ma che intende anche cambiarlo<sup>9</sup>.

L'*humanitas* rinascimentale svela il valore delle capacità umane, la visione laica del mondo, la libertà della ricerca intellettuale in contrapposizione al dogma, l'amore per la conoscenza, gli ideali etici, estetici e sociali: «Grande miracolo è l'uomo» esclama Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) per enfatizzare che egli non ha natura predeterminata come le altre creature, ma rappresenta l'essere pensante, volitivo, creativo, artefice del proprio destino, posto al centro dell'universo.

---

<sup>7</sup> M. VILLEY, *Philosophie du droit*, Dalloz, Paris, 1975.

<sup>8</sup> R.H. TAWNEY, *La religione e la genesi del capitalismo (Religion and the Rise of Capitalism, 1926)*, Feltrinelli, Milano, 1967, p. 70.

<sup>9</sup> B. RUSSELL, *Storia della filosofia occidentale (History of Western Philosophy, 1946)*, TEA, Milano, 2014.



Emerge in questo periodo una illimitata fiducia nelle qualità dell'uomo, chiunque esso sia, nella sua capacità di conoscere, comprendere e dominare la natura, nella sua dignità e libertà soggettiva, nell'impegno civile per la solidarietà sociale.

Le concezioni circolanti in Spagna e Portogallo, e sostenute da interessi economici che giustificano la schiavitù, vengono sottoposte a forti critiche. La posizione di Juan Gines de Sepùlveda (1490-1573), che – a sostegno dell'imposizione della cristianizzazione del Nuovo Mondo – definisce *homuncoli* gli indigeni per indicarne l'inferiorità rispetto ad altre "tipologie" di uomini, viene contestata dalla scuola filosofica di Salamanca, rappresentata dai teologi domenicani, Francisco de Vitoria (1483 ca.-1546) e Bartolomé de Las Casas (1484-1566), che apre una dura contesa per l'affermazione del principio della pari dignità umana<sup>10</sup>. Queste dispute sfociano nel riconoscimento dei diritti di libertà e di proprietà degli *indios* e nella condanna della schiavitù attraverso la bolla papale nel 1537, poi confermata dalle Leggi Nuove adottate da Carlo V nel 1542, con le quali si rimettono gli schiavi in libertà e si riconoscono i diritti degli indigeni di residenza, di lavoro, di proprietà, di dotazione di autonome forme di governo.

La transizione del sistema sociale da una configurazione medioevale e feudale – articolata in pochi strati sociali dominati dal potere assoluto politico e religioso – ai "moderni" assetti della civiltà occidentale individualistica, concorrenziale, basata «*sul trionfo dello Stato che s'impadronisce della Chiesa*»<sup>11</sup>, vede la crescente presenza delle nuove classi di commercianti, artigiani, trasportatori, che prefigurano il capitalismo finanziario. «*Sotto l'impulso di queste forze nuove, le istituzioni delle epoche precedenti, anche se sopravvissero nella forma, subirono profonde trasformazioni nello spirito e nel modo di operare*»<sup>12</sup>. È grazie alle pressioni di queste classi borghesi che in Inghilterra sono istituite le prime forme di tutela della libertà personale (la pratica dell'*Habeas Corpus*, che obbliga l'autorità pubblica a dichiarare data e motivo della detenzione delle persone, inizia nell'XI secolo) e di limitazione al potere del sovrano, quali la *Magna Charta Libertatum* (1215), che sancisce e regola diritti e doveri reciproci del re, dei vassalli, i privilegi (*libertates*) del clero ed infine alcuni diritti dei mercanti.

A distanza di qualche secolo le ambizioni e le pressioni della nascente borghesia mercantile e artigiana trovano riconoscimento in alcuni importanti atti quali il *Petition of rights*, approvato dal Parlamento inglese nel 1628,

---

<sup>10</sup> M. FLORES, *Storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 31-38.

<sup>11</sup> R.H. TAWNEY, *op. ult. cit.*, p. 72.

<sup>12</sup> R.H. TAWNEY, *op. ult. cit.*, p. 85.

e l'*Habeas Corpus Act* del 1679. La successiva rivoluzione inglese avvenuta nel 1688, «la più moderata e la più riuscita delle rivoluzioni»<sup>13</sup>, realizza una transizione quasi incruenta dalla monarchia assoluta a quella costituzionale. Infine il *Bill of rights* del 1689 – che viene approvato dal Parlamento l'anno successivo – sancisce i primi fondamentali diritti politici e civili.

Il XVII e XVIII secolo assistono a un'accesa controversia sui diritti umani che coinvolge molti importanti filosofi, giuristi e pensatori del tempo e finisce per influenzare profondamente nei secoli successivi i movimenti sociali e rivoluzionari del mondo occidentale e orientale.

È la disputa che coinvolge da un lato il giusnaturalismo moderno – per il quale i diritti umani sono connaturati alla stessa natura umana e appartengono ontologicamente all'uomo senza alcuna discriminazione in virtù di una presunta legge naturale –, e dall'altro il giuspositivismo, o positivismo giuridico, per il quale non esistono diritti naturali ma solo diritti positivi, cioè emanati dalle leggi dello Stato sulla base di contingenti interessi e convenienze della società.

La visione giusnaturalista ha il merito di aver sostenuto coerentemente una concezione dei diritti umani come diritti universali, propri di ogni persona, senza peraltro soffermarsi troppo sulle conseguenti misure per la loro concreta attuazione. Una concezione, questa, che si riflette nelle rivoluzioni sociali del XVIII secolo che esprimono una reazione forte e diffusa verso lo strapotere dello Stato, portando alle proclamazioni dei diritti umani in America e in Europa.

La Costituzione degli Stati Uniti del 1787 esplicita i diritti dei cittadini e dei visitatori; la Carta dei Diritti (*Bill of Rights*) degli Stati Uniti del 1791 afferma le libertà fondamentali e l'uguaglianza nei diritti del popolo americano; la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 in Francia proclama i diritti universali della persona.

Proprio nel momento del suo massimo fulgore il giusnaturalismo incontra le prime destabilizzanti critiche: i diritti umani pronunciati nelle Dichiarazioni americana e francese vengono considerati formulazioni astratte e dogmatiche o più semplicemente un 'non-senso'.

La concezione dei diritti naturali riconosciuti incondizionatamente a qualsiasi persona solo per effetto della sua appartenenza al genere umano anziché per le qualifiche che si detengono (come la cittadinanza, la professione, ecc.) è giudicata un'assurdità<sup>14</sup>. Gli uomini – si sostiene – non nascono uguali, poiché sono sottoposti a gerarchie familiari e sociali fin dalla nascita,

---

<sup>13</sup> B. RUSSELL, *op. ult. cit.*, p. 583.

<sup>14</sup> J. BENTHAM, *Sofismi anarchici (Anarchical fallacies, 1791)*, Editori Riuniti, Roma, 1993.